

COMUNE DI PARMA

ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., DIRETTO A MINIMIZZARE GLI IMPATTI DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO (BAR/RISTORANTI, CIRCOLI PRIVATI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE AI SOCI, ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI ALIMENTARI QUALI AD ES. PIZZERIE DA ASPORTO, KEBAB, GELATERIE, ETC.), AI SENSI DELL'ART. 13 DEL "REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITA' DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NEI CENTRI URBANI" APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 37 DEL 27/05/2014 E S.M.I. (D.C.C. n. 54 del 28/09/2020) E DELL'ORDINANZA SINDACALE PROT. N. 158674 - REP. OSFP//2020/60 DEL 06/10/2020.

Tra

Il Comune di Parma (C.F. e P.I. 00162210348), legalmente rappresentato dall'Arch. Costanza Barbieri - in qualità di Dirigente del Settore Attività Produttive ed Edilizia, (Decreto Sindacale DSMG/2022/43 PG. n. 242102 del 15/12/2022), domiciliata per la carica presso la Sede Municipale e legittimata a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale (di seguito definito semplicemente Comune) ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1386 del 05/08/2014 e S.m.i.

E

La Società "MALIK - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" (P.Iva: 04100540360), di cui il Sig. HUSSAIN GULRAIZ

risulta essere legale rappresentante dell'impresa - per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sita in Parma, Strada Massimo D'Azeglio, 7 - Parma - tipologia di attività: **bar - caffetteria - toasteria.**

Premesso che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 27 maggio 2014 (integrata e modificata con D.C.C. n. 54 del 28/09/2020), è stato approvato il "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani", che prevede quanto di seguito:

- All'art. 7, co. 2 bis, del suddetto regolamento, con riferimento alle attività economiche localizzate all'interno della area zonizzata che ricomprende anche Strada Massimo D'Azeglio, luogo di ubicazione del Pubblico Esercizio di cui al presente accordo, vengono individuati specifici orari di chiusura, che normalmente **non potranno superare le ore 24.00 dalla domenica al giovedì e, il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, le ore 01.00 del giorno successivo;**

- All'art. 7, co. 3, del suddetto Regolamento, prevede che possano essere concesse deroghe agli orari stabiliti, ad integrazione delle singole autorizzazioni, ai sensi dell'art. 13 del medesimo Regolamento, a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra esercenti e Comune, eventualmente anche diversificati in relazione alle specificità dell'attività ovvero delle problematiche del comparto, che comportano l'assunzione dei almeno tre degli impegni di cui all'art. 13 del Regolamento

medesimo (da individuarsi a discrezione dell'Amministrazione Comunale), al fine di minimizzare gli impatti e contemperare i vari interessi in questione;

- All'art. 8 del Regolamento, recante "Disposizione speciale per il comparto D'Azeglio" (Str. D'Azeglio, B.go Marodolo, Str. Inzani, P.le Inzani, Str. Imbriani, B.go Poi, Via Galaverna, B.go Fiore (così emendato in aula), P.le Bertozzi, B.go P. Coccioni, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy), prevede che le attività di somministrazione caratterizzate da esclusiva ospitalità interna ai locali e in strutture temporanee chiuse ovvero in strutture temporanee aperte ma con somministrazione effettuata esclusivamente all'interno di queste mediante bicchieri di vetro e sempreché in entrambi i casi, non inducano stazionamenti permanenti della propria clientela all'esterno delle aree di somministrazione o, comunque, delle eventuali aree esterne date in concessione, potranno accedere al regime derogatorio di cui all'articolo 7 comma 3 del presente Regolamento, secondo le modalità ivi stabilite;

- all'art. 12 del Regolamento nell'ambito della zonizzazione individuata, è disposta l'inibizione all'apertura nell'ambito della zonizzazione di cui all'art. 7, co. 2 bis, del presente Regolamento, di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande a titolo prevalente, nonché il trasferimento delle suddette da altri comparti della città. Possono essere concesse,

a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 13 del presente Regolamento, eventuali deroghe i cui termini e modalità sono disciplinati organicamente nell'ambito della regolamentazione settoriale inerente la somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che

- con Ordinanza Sindacale Prot. n. 158674 - Rep. OSFP/2020/60 del 06/10/2020 è stata adottata, in ottemperanza ai predetti indirizzi consiliari, la disciplina degli orari delle attività di esercizio pubblico (bar/ristoranti, circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ai soci, esercizi commerciali ed esercizi artigianali alimentari) con impatto esterno, operanti all'interno della area "zonizzata", tra cui via D'Azeglio, luogo di ubicazione del Pubblico Esercizio di cui al presente accordo, che prevede specifici orari di chiusura, che normalmente non potranno superare le ore 24.00 dalla domenica al giovedì e, il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, le ore 01.00 del giorno successivo.

- la succitata Ordinanza sindacale prevede che gli esercenti interessati dalle disposizioni di cui al precedente articolo, potranno chiedere l'autorizzazione a protrarre l'attività di un'ora, previa sottoscrizione di appositi accordi tra esercenti e Comune, integrativi delle singole autorizzazioni, stipulati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Convivenza, eventualmente

anche diversificati in relazione alle specificità dell'attività ovvero delle problematiche del comparto, che comportino:

- l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e contemperare i vari interessi in questione;
- la previsione, in caso di reiterate violazioni da parte degli esercenti, della riduzione degli orari a quelli di partenza, ovvero della modifica delle condizioni di esercizio dell'attività.

La concessione di tali deroghe presuppone che l'esercizio interessato non abbia commesso violazioni amministrative concernenti gli orari di esercizio accertate con provvedimento esecutivo nei sei mesi antecedenti.

- **Dato atto che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/281 del 04/11/2020 è stata adottata la Disciplina delle fasi organizzative e procedurali relative al "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani", approvato in formulazione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/05/2014 e s.m.i.- "Norme di organizzazione procedimentale e schema di accordo tra esercenti e Amministrazione comunale, così come modificate in ottemperanza alla Deliberazione Consiliare n. 54 del 28/09/2020";

Dato atto che il Settore Attività Produttive ed Edilizie è stato individuato quale struttura comunale competente all'espletamento dell'istruttoria dei procedimenti derivanti dal Regolamento per

la convivenza e dall'Ordinanza sindacale attuativa;

Vista la Segnalazione certificata inizio attività (SCIA amministrativa) di subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande in un esercizio aperto al pubblico, Prot. n. 206605 del 12/08/2024, presentata dalla Società MALIK - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (P.Iva: 04100540360), nella persona del Sig. HUSSAIN GULRAIZ, in qualità di legale rappresentante dell'impresa, volta a subentrare nell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, a titolo prevalente a basso impatto, a seguito di contratto di cessione di ramo di azienda stipulato con il sig. ROMANO ADRIANO, legale rappresentante pro tempore della Società "PARMATOAST S.R.L." (Rep. N. 429 - Racc. 242 del 12/07/2024), nei locali siti in Strada Massimo D'Azeglio n. 7 - Parma.

Posto che tale precedente attività si era insediata, negli stessi locali, a seguito di stipula di accordo (Prot. n. 76943 del 11/04/2019), sottoscritto dal Sig. D'IGNOTO GIANLUCA, legale rappresentante pro tempore della Società "PARMATOAST S.R.L.", finalizzato a beneficiare della deroga all'inibizione all'inse-diamento di nuova attività, prevista dalla Deliberazione di C.C. n. 16 del 19/02/2013 e s.m.i., e che il suddetto accordo prevedeva diversi impegni in termini di: orari, impatto acustico, e di tipo organizzativo volti a minimizzare eventuali impatti sulla popolazione residente;

Preso atto delle risultanze istruttorie

Vista la Determinazione dirigenziale n. del, con cui è stato approvato il presente schema di accordo;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (oggetto)

Il presente accordo contiene le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione rilasciata alla Società "MALIK - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" per insediare in Parma, Strada Massimo D'Azeglio, 7, e pertanto all'interno dell'area zonizzata di cui all'art. 7 comma 2 bis del richiamato regolamento, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a titolo prevalente e a basso impatto, denominato "SOUL PIZZERIA & BAR";

Art. 2 (impegni ed obblighi dell'istante)

1. L'istante, sig. HUSSAIN GULRAIZ, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di ben conoscere il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani e si obbliga, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento stesso e dell'Ordinanza sindacale n. 158674 REP./OSFP//2020/60 del 6/10/2020, a rispettare i sottoelencati impegni:

- a) aprire l'esercizio anche in orari diurni;
- b) eseguire, attraverso propri consulenti tecnici, abilitati in acustica ambientale, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a proprio carico, monitoraggi dell'inquinamento acu-

stico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe, al fine di adottare tutte le iniziative necessarie al ripristino dei valori acustici di legge;

c) esercitare adeguati controlli ed assumere ogni utile iniziativa da parte del gestore affinché gli avventori evitino comportamenti inopportuni in grado di generare qualsiasi forma di inquinamento acustico all'interno e all'esterno del locale, nelle aree di pertinenza, a maggior ragione in prossimità dei fabbricati residenziali presenti;

d) non ospitare all'interno dei locali un numero di avventori superiore a quello (n. 50 persone oltre agli addetti ai lavori) previsto nella Valutazione di Impatto Acustico a firma del Dott. Ing. Giacomo Ruscitti datata 12/11/2024, pervenuta con prot. n. 300973 del 15/11/2024, e negli spazi esterni di pertinenza, attenersi a quanto puntualmente stabilito dai competenti Uffici, previa acquisizione dei necessari pareri tecnici, sospendendo la somministrazione qualora risulti superato l'affollamento massimo dei locali;

e) astenersi dall'esercitare attività di intrattenimento musicale e l'impianto di diffusione sonora all'interno del locale verrà utilizzato a volume moderato, esclusivamente per diffondere musica di sottofondo volta a favorire la convivialità, e non con finalità volte all'intrattenimento musicale e/o danzante; non è consentita l'installazione di diffusori acustici

esterni;

f) le finestre e le porte andranno mantenute rigorosamente chiuse, consentendo l'apertura delle porte per il solo passaggio in entrata e in uscita degli avventori;

g) adottare la massima cura durante le operazioni di apertura e chiusura del locale (in orari che possono coincidere con gli orari del riposo dei recettori), applicare feltrini sotto sedie e tavoli ed evitare il loro trascinamento in occasione delle operazioni di pulizia e nelle prime ore del mattino od in tarda serata, in modo da non recare disturbo al vicinato;

h) provvedere all'implementazione di ulteriori sistemi di mitigazione del rumore qualora, per motivi attualmente non ipotizzabili, dovesse rendersi necessario per preservare la convivenza con le funzioni residenziali o per salvaguardare la salute dei cittadini, la tutela dei lavoratori e l'ambiente,

i) osservare gli orari di apertura previsti dall'Ordinanza prot. n. 158674 del 06/10/2020; eventuali deroghe potranno essere richieste ai sensi del Regolamento per la Convivenza deliberazione di C.C. n. 37 del 27/05/2014 e s.m.i;

j) assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (ed, in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti), sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi,

e, comunque, nell'arco di una distanza del raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione;

k) rispettare quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio delle attività artigianali, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del centro storico (approvato con Delibera di consiglio n. 47 del 21/04/2022 e, in particolare, dall'art. 5;

2. Si impegna, altresì, comunque a:

- comunicare all'interno del locale, attraverso apposito cartello segnaletico, la piena ed effettiva fruibilità a titolo gratuito, dei servizi igienici;
- astenersi, a far tempo dalle ore 22.00 fino alle 06.00, dalla vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi tipo di contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del "Regolamento per la Convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani" è fatta salva la consegna a domicilio;
- astenersi dal pubblicizzare in tutte le forme (es. attraverso internet/social network) offerte speciali relative alla somministrazione o vendita di alcolici. Sono fatte salve le promozioni nella somministrazione/vendita di alcolici legate alla degustazione di prodotti e al consumo di bevande tipiche (ad es. birre artigianali);

Dichiara, inoltre, di impegnarsi a:

- produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile nei termini e modalità richiesti;
- conservare il presente accordo unitamente al titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e ad eventuale autorizzazione richiesta per la deroga degli orari, ed esporre la documentazione ai fini di eventuali controlli amministrativi eseguiti dal personale di vigilanza che ne faccia richiesta;

Dichiara, altresì, di essere consapevole che:

- la deroga all'inibizione all'apertura di nuovi Pubblici Esercizi a titolo prevalente in area zonizzata presuppone il costante mantenimento degli impegni assunti con il presente accordo. La violazione degli stessi è soggetta a quanto previsto dall'art. 4 del presente accordo.
- Il presente accordo dovrà essere rispettato dai gestori e dai loro collaboratori/dipendenti che dovranno essere preventivamente informati e formati sul rispetto dello stesso

Art. 3 (durata, variazioni e recesso)

1. Il presente accordo è valido dalla sottoscrizione dello stesso da parte delle parti interessate;
2. In caso di variazione della titolarità dell'esercizio, di modifica del legale rappresentante o della ragione sociale o di variazione di altri elementi che determinino una modifica sostanziale dell'attività, dovrà essere presentato nuovo titolo

abilitativo e, fino alla stipula di eventuale nuovo accordo, gli impegni del presente rimarranno vincolanti anche per il nuovo titolare o legale rappresentante.

3. Qualora venissero utilizzati impianti di diffusione sonora o si volesse iniziare attività per lo svolgimento di trattenimenti musicali, dovrà essere presentata idonea istanza/comunicazione, con l'obbligo di rispettare quanto indicato nella normativa di riferimento;

4. Qualora l'esercente intendesse recedere dal presente accordo, tale recesso produrrà effetti dalla data indicata dal titolare e comporterà la perdita di efficacia del titolo abilitativo all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;

Art. 4 (sanzioni, revoca e decadenza dell'accordo)

1. La violazione dell'orario di chiusura comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 dell'Ordinanza Sindacale n. 158674 - Rep. 2020/60 del 6/10/2020;

2. La violazione degli altri impegni assunti con il presente accordo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del regolamento convivenza.

3. Le violazioni recidive superiori alla seconda nel corso di un anno comportano, ove prevista nel quadro normativo di tempo in tempo vigente e qualora applicabile alla tipologia di attività oggetto del presente accordo, la sospensione dell'attività fino ad un massimo di gg. 5 (cinque).

4. L'accordo potrà essere dichiarato decaduto in ogni momento,

subordinatamente a valutazioni di carattere generale ed oggettive in termini di perseguimento dei valori tutelati dal Regolamento, anche a prescindere dall'inosservanza da parte del gestore degli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell'accordo, con applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge in ordine al titolo abilitativo.


Art. 5 (controversie)

1. In caso di controversie inerenti l'esecuzione del presente accordo non risolvibili dalle parti è competente il Foro di Parma.

Parma, li _____

Per il Comune di Parma _____

Parma, li 19/11/24 

L'esercente  _____